

Con la presente appendice si prende atto tra le parti che:

- a parziale modifica dell'Art. 2.c – “Contenuti assicurativi” al premio annuo di polizza applicato fino all'annualità 2024-2025 [...], relativo ai rami *Incendio e Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina del Settore "Tutti i Rischi", Responsabilità Civile Generale e Infortuni*, al rinnovo del 31/12/2025 si conviene sia applicato un aumento [...]; al rinnovo del 31/12/2026 non verrà applicato nessun aumento rispetto all'ultimo premio pagato; al rinnovo del 31/12/2027 verrà applicato un aumento [...]; al rinnovo del 31/12/2028 non verrà applicato nessun aumento rispetto all'ultimo premio pagato.
- a parziale modifica dell'art. 4 – “Durata della Convenzione” di cui alla scrittura privata allegata alla polizza l'attuale convenzione viene rinnovata per la durata di 4 anni decorrenti dal 31/12/2025 con facoltà di rescindibilità annuale di entrambe le parti con preavviso di 120 giorni. Fermo il resto

#### CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA

A parziale modifica della sezione 4 – “Tabelle limiti di copertura” delle CGA in corso resta inteso tra le parti che:

- Con riferimento alla Riparazione in forma specifica (\*) **Riparazione in forma specifica (riparazione diretta)**, la stessa viene estesa oltre alle garanzie “Eventi Atmosferici” (di cui all'art. 17 lett. C) e “Fenomeno Elettrico” (di cui all'art. 17 lett. H) anche alla garanzia “acqua condotta” (di cui all'art. 17 lett. B), come di seguito disciplinato:  
“Premesso quanto stabilito dall'art. 60 “Obblighi in caso di sinistro”, al momento della denuncia di un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione “Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina”, per danni materiali e diretti al Fabbricato, in relazione alle sole garanzie **Eventi Atmosferici (di cui all'art. 17 lettera C), Fenomeno Elettrico (di cui all'art 17 lettera H) e Danni da Acqua Condotta (di cui all'art 17 lettera B) il cui importo è prevedibilmente non superiore a 130.000,00 euro, IVA compresa**, il Contraente o l'Assicurato possono richiedere l'attivazione del servizio di Riparazione diretta.  
Il servizio consente di:
  - avvalersi di una ditta/artigiano specializzato **indicato da Generali Italia** per la riparazione/ripristino dei danni materiali e diretti occorsi;
  - non sostenere anticipi per l'intervento di riparazione (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) che resta **a carico di Generali Italia** – che provvede a pagare l'Indennizzo dovuto a termini di Polizza direttamente al riparatore, fino a concorrenza del limite contrattualmente applicabile;
  - eliminare l'applicazione di eventuali Franchigie/Scoperti previsti dal contratto.”
- Alcuni limiti, franchigie e scoperti sono modificati come segue:

|                                                                 | Limite di indennizzo                                                                                                                                                                            | franchigie/scoperti                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tutti i rischi escluso quelli sotto indicati</b>             | € 4.000.000 per sinistro<br>€ 7.000.000 per anno<br>Palazzo vescovile<br>€ 10.000.000 per sinistro e per anno<br>€ 40.000.000 per intera polizza                                                | Fermo quanto previsto nelle condizioni di polizza salvo quanto sotto riportato                                                                                                                                    |
| <b>Eventi atmosferici compreso sovraccarico neve con crollo</b> | € 750.000 per sinistro<br>€ 750.000 per anno<br>€ 3.000.000 per l'intera polizza<br>€ 20.000 per tensostrutture per anno<br>Escluse baracche                                                    | Scoperto del 10%<br>min € 7.000                                                                                                                                                                                   |
| <b>Danni indiretti</b>                                          | 20% del danno<br>massimo di € 30.000 purché dimostrati                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allagamento</b>                                              | € 300.000 per sinistro<br>€ 750.000 per anno<br>€ 4.000.000 per l'intera polizza come sottomassimale del cumulo di € 15.000.000 per l'intera polizza compresi terremoto, inondazione, alluvione | Scoperto del 10%<br>min. € 2.000 nel 2026. Dal 2027 min. €5.000                                                                                                                                                   |
| <b>Danni da acqua e spese ricerca /riparazione rotture</b>      | € 80.000 per sinistro<br>€ 140.000 per anno<br>Spese ricerca<br>€ 15.000 per sinistro<br>€ 30.000 per anno                                                                                      | Le franchigie e i minimi si intendono separati rispettivamente per<br>- danni da acqua scoperto del 10% con minimo € 500,<br>- spese ricerca e riparazione scoperto del 10% con minimo € 1.500<br>Fermo il resto. |
| <b>Fenomeno elettrico</b>                                       | € 30.000 per sinistro<br>€ 50.000 per anno                                                                                                                                                      | vetustà < 10 anni: 10% minimo 1.000 €<br>vetustà >= 10 anni: 10% minimo 2.000 €                                                                                                                                   |

---

**CON RIFERIMENTO ALLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE:**

Ad integrazione dell'art. 33- Esclusioni – resta inteso tra le parti che l'assicurazione non comprende i danni causati da e dovuti alla:

- pratica di sport agonistici, svolti professionalmente o non, che prevedano l'iscrizione alle competenti federazioni, al CSI, e ad altre associazioni assimilabili per natura, normativa e tipologia, quando tale pratica sia organizzata e/o svolta sotto l'egida di predetti enti.
- pratica di qualsiasi sport estremo.
- pratica degli sport invernali di salto dal trampolino, di sci d'alpinismo, di sci fuoripista;
- pratica di calcio saponato e altri sport o giochi svolti su teli o superfici saponate;
- pratica di qualsiasi attività con gonfiabili e scivoli e altre strutture per gioco con punto di massimo utilizzo di altezza superiore ai 2,5 metri dal suolo; restano compresi in copertura gli eventi che accadono nell'eventuale uso del gioco a livello del terreno o fino ad un metro di altezza;
- pratica di qualsiasi attività ricreativa che preveda l'utilizzo di fuochi a fiamma libera e l'uso di acceleranti di fiamma. Restano comunque compresi in copertura, se organizzati dall'ente assicurato, i tradizionali falò in occasione di ricorrenze liturgiche o accesi in occasione di momenti di celebrazione e/o eventi liturgici, nonché l'utilizzo di strumenti di cottura che siano utilizzati e custoditi con la diligenza del buon padre di famiglia per attività culinarie durante
  - le sagre/manifestazioni,
  - gli eventi parrocchiali, e
  - le attività parrocchialiorganizzati dalla Parrocchia stessa. Restano sempre esclusi i falò per cucinare e/o scaldarsi, o altra attività non sopra espressamente compresa (a titolo di esempio non esaustivo, nei campi scuola o nei campi notturni)

A parziale deroga della lettera d) dell'articolo 32, i Collaboratori Volontari sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino:

- morte;
- lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale;
- danni a cose di loro proprietà, fermo quanto previsto dal successivo Art. 35 "Franchigia operante per danni a cose Fermo il resto".

La presente appendice ha effetto dalle ore 24 del 14.01.2026

Fermo il resto.